

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCANI, NARDUOLO, VENTRICELLI, LATTUCA, CRIMÌ,
BRAGA, MARCO DI MAIO, TENTORI, QUARTAPELLE
PROCOPIO, MADIA, BONOMO, AMODDIO, BARETTA,
CHAOUKI, CIMBRO, D'INCECCO, DECARO, LEONORI,
MANZI, MARCHI, MOGHERINI, MORETTO, MOSCATTI,
PASTORINO, RUBINATO, ZARDINI**

Modifica all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
concernente la natura e il compenso dell'attività svolta nel
tirocinio per l'accesso alla professione forense

Presentata il 23 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Moltissimi giovani italiani che coltivano il sogno e l'ambizione dell'esercizio della professione forense devono oggi, com'è noto, svolgere un tirocinio per l'accesso all'esame di Stato della durata di diciotto mesi; a coloro che svolgono tale attività presso gli studi privati non è corrisposta, nella maggior parte dei casi, alcuna forma di retribuzione, a causa della non obbligatorietà della stessa sancita dalla legge n. 247 del 2012. La medesima normativa entrata in vigore lo scorso febbraio ha, inoltre, stabilito che

per i primi sei mesi non sia addirittura consentito corrispondere alcuna retribuzione al tirocinante.

Tale circostanza rischia di costituire un'evidente violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 35 della Costituzione, viste la mancanza di riconoscimento della professionalità e della dignità del lavoro dei soggetti laureati impegnati nell'attività di tirocinio e, soprattutto, la disparità di trattamento rispetto a quanti svolgono la medesima attività presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici. Lo stesso

codice deontologico forense risulta, inoltre, disatteso all'articolo 26, punto I, il quale stabilisce che « L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto ». A ciò si aggiunge il fatto che, attraverso la disposizione che la presente proposta di legge modifica, la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ha evitato di recepire quanto stabilito, per gli altri ambiti, dal cosiddetto « decreto liberalizzazioni » in materia di obbligatorietà del compenso per i tirocinanti (articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, della legge n. 27 del 2012).

Infine le deposizioni vigenti sulla base della legge n. 247 del 2012 contrastano con quanto previsto dalla Carta europea della qualità dei tirocini e con la risoluzione del Parlamento europeo approvata il 24 maggio 2012 (2012/2617).

Occorre ristabilire nell'ambito dei tirocini per l'abilitazione alla professione forense un principio di equità e di giustizia tenendo conto, peraltro, che il tasso di

disoccupazione e di inoccupazione giovanili sono ad oggi, nel nostro Paese, tra i più alti d'Europa e le prospettive lavorative sono sempre più ristrette. Non si può consentire che, in un quadro di questo tipo, vi siano migliaia di giovani laureati italiani impegnati a svolgere un'attività che richiede alta qualificazione senza che sia loro corrisposto alcun emolumento.

Un'intera generazione chiede a questo Parlamento, uno dei più rinnovati e giovani della storia repubblicana, risposte concrete e immediate; anche per questa ragione una modifica alla legge n. 247 del 2012, che renda facoltativa per i primi sei mesi e obbligatoria per i restanti dodici mesi la retribuzione di coloro che svolgono attività di tirocinio presso studi legali privati, costituisce un importante segnale da dare al più presto.

In questo modo si garantisce, infatti, dignità al lavoro e alla professionalità dei laureati che intraprendono questo faticoso percorso, con l'ambizione di poter avviare una propria attività, e si comincia a restituire speranza a una generazione duramente colpita dal peso della crisi economica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 11 dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

« 11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso, forfetariamente concordato, delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, durante il quale la retribuzione è facoltativa, deve essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato un compenso a titolo di indennità mensile forfetaria per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ».

€ 1,00



17PDL0011270